

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 44-1864

**L.R. 16/1992, articolo 28, comma 1. DL 34/2020, articolo 236, comma 4. D.G.R. 26 luglio 2019, n. 9-119. D.G.R. 29 novembre 2019, n. 7-582. D.G.R. 26 giugno 2020, n. 28-1594. Disposizioni sulle Misure straordinarie “Borse di studio Covid” e “Contributo straordinario didattica a distanza DAD”, per l'a.a. 2020/2021.**

A relazione dell'Assessore Chiorino:

Premesso che:

- il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 (*Revisione normativa di principio in materia di diritto allo studio universitario e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6*), all'art. 18, comma 1, individua: il fondo integrativo statale per le borse di studio (FIS), la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e le risorse regionali in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale, quali fonti di finanziamento delle borse di studio;

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni*” dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 236 comma 4, prevede, per l'anno 2020, un incremento di quaranta milioni di euro del citato fondo FIS, “*finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito*”.

Premesso, inoltre, che:

- con la legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, la Regione Piemonte ha disciplinato l'attuazione del Diritto allo Studio universitario e ha istituito l'EDISU Piemonte, con il compito di realizzare gli interventi di diritto allo studio universitario;

- con deliberazione 26 giugno 2020, n. 28 – 1594, la Giunta Regionale ha approvato i “*Criteri generali per la pubblicazione, da parte dell'EDISU Piemonte, dei bandi di concorso relativi all'erogazione delle borse di studio e altri servizi per l'a.a. 2020/2021*”, in attuazione del D.P.C.M. 9 aprile 2001, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e degli art. 6 bis e 6 ter della legge regionale 16/1992;

- con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale ha determinato l'entità delle risorse regionali da destinare alle suddette finalità, rinviando “*a successivo provvedimento di Giunta regionale l'individuazione degli “eventuali ulteriori interventi in favore degli studenti che risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito subordinatamente alla pubblicazione della legge di conversione del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e nel rispetto di quanto da questa sancito*”.

Preso atto che:

- nella seduta del 18 giugno 2020, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le “*Linee guida per l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 236 comma 4 del DL 19 maggio 2020, n. 34*” (*Decisione 20/111/CR8/C9*), definendo una disciplina uniforme sul territorio nazionale in ordine all'erogazione dei predetti “*eventuali ulteriori interventi in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito*”;

- la legge 17 luglio 2020, n. 77, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,*

*nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ha confermato i contenuti del citato art. 236, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Premesso, altresì, che:

- con nota prot. n. 798 del 4 maggio 2020 il Ministro dell'Università e della Ricerca, in previsione della Fase 3 del post "lockdown" da attuarsi a partire dal mese di settembre 2020 fino a gennaio 2021, ferma restando ogni altra eventuale e differente determinazione che dovesse essere assunta dalle autorità competenti, ha invitato i Rettori delle Università i Presidenti delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a dotarsi di un *"piano di offerta didattica blended, ovvero in grado di essere erogata sia in presenza sia in telepresenza, con modalità sincrona e/o asincrona, garantendo le stesse possibilità in termini di accessibilità e di qualità della didattica agli studenti in presenza e a quelli a distanza (ad esempio gli studenti fuori sede, gli studenti limitati negli spostamenti da misure restrittive), nonché agli studenti con disabilità o DSA e, comunque, coerentemente con quanto verrà imposto dalle autorità competenti nei diversi territori"*;
- con il documento *"Misure relative all'emergenza sanitaria Covid-19: richieste dell'Assemblea regionale degli e delle studenti per il diritto allo studio universitario"*, agli atti del Settore Sistema universitario, diritto allo studio, Ricerca e Innovazione della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale (prot. di ricevimento n. 7226/A1907A del 6 luglio 2020), la suddetta Assemblea, alla luce dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle ripercussioni economiche e psicologiche che essa ha avuto sulla situazione degli e delle studenti iscritte/i agli Atenei piemontesi, ha chiesto alla Regione Piemonte, tra l'altro, di prevedere un fondo da destinare agli e alle studenti, per colmare i problemi e disagi causati dalla didattica a distanza (DAD), per l'acquisto di dispositivi elettronici o connessioni internet stabili per svolgere in piena tranquillità le attività didattiche da remoto.

Richiamati:

l'articolo 5, comma 1, della L.R. 16/1992 che autorizza l'EDISU Piemonte ad attuare gli interventi disciplinati dalla medesima legge per il raggiungimento degli obiettivi nazionali e regionali in materia di diritto allo studio universitario, in particolare la lettera i), recante *"ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario"*;

l'articolo 28, comma 1 lettera a) della suddetta legge regionale, che prevede che la Regione impartisca le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte dell'Ente.

Premesso, inoltre, che:

- l'EDISU Piemonte, a seguito di un confronto con gli Atenei piemontesi in ordine alle proposte di offerta didattica blended per l'a.a. 2020/2021, ha avviato un'indagine di mercato attraverso la comparazione dei preventivi, al fine di definire l'entità di un contributo adeguato a garantire l'acquisto di dispositivi elettronici o connessioni internet stabili per svolgere le attività didattiche da remoto;
- con nota del 4 agosto 2020 (prot. di ricevimento n. 8410/A1907A) il predetto Ente, avendo verificato la disponibilità di risorse finanziarie a valere sul *"Bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022"*, di cui alla deliberazione del CdA dell'Ente n. 31/2020 del 20 aprile 2020, ha proposto alla Regione di concedere un contributo per l'acquisto di dispositivi elettronici (tablet, pc e sim), quale misura straordinaria per garantire la fruizione delle lezioni in modalità DAD e lo svolgimento degli esami di profitto in modalità telematica, in favore degli studenti beneficiari di borsa di studio per l'a.a. 2019/2020, che per l'anno accademico 2020/2021 si iscrivano presso gli Atenei e gli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, localizzati sul territorio Piemontese;
- la suddetta proposta, senza oneri aggiuntivi per la Regione Piemonte, prevede di erogare un contributo di importo massimo pari a 150,00 euro a studente, finalizzando all'iniziativa la somma di 200.000,00 euro, quota parte delle risorse finanziarie derivanti dalla riduzione della spesa per l'erogazione del servizio di ristorazione per l'a.a. 2019/2020 rispetto al fabbisogno stimato con D.G.R. 29 novembre 2019, n. 7-582, in conseguenza della chiusura delle mense e degli esercizi pubblici convenzionati per l'emergenza sanitaria COVID-19.

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2001, recante “*Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390*”.

Preso atto che la citata decisione 20/111/CR8/C9, richiamando l'art. 6, comma 3, del citato DPCM 9 aprile 2001 in ordine alla possibilità di differire, in casi eccezionali, il termine per il conseguimento dei livelli minimi di merito necessari per evitare la revoca della borsa agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, individua tra i casi eccezionali la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e specifica, quale indicazione operativa in favore degli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica per l'a.a. 2019/2020, di rinviare il predetto termine dal 30 novembre 2020 al 28 Febbraio 2021.

Ritenuto opportuno, in attuazione dell'art. 236, comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77 e della D.G.R. 26 giugno 2020, n. 28 – 1594:

- consentire l'eventuale estensione dei benefici anche agli studenti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al 10 agosto 2020 non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità collegati al merito, di cui al D.P.C.M. 09/04/2001, per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2020/2021;
- conformarsi alla citata decisione 20/111/CR8/C9, recante “*Linee guida per l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 236 comma 4 del DL 19 maggio 2020, n. 34*”, approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 18 giugno 2020 per l'attuazione delle modalità procedurali per la gestione della misura straordinaria di cui alla suddetta decisione;
- dare mandato all'EDISU Piemonte, senza oneri aggiuntivi, in attuazione della decisione 20/111/CR8/C9, di adottare i necessari provvedimenti per l'attuazione della misura straordinaria “*Borse di studio Covid*” destinate agli studenti che, al 10 agosto 2020 non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità collegati al merito di cui al D.P.C.M. 09/04/2001, per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2020/2021;
- confermare gli importi dei limiti massimi degli indicatori ISEE/ISPE di cui all'Allegato alla citata D.G.R. 26 giugno 2020, n. 28 – 1594, quali requisiti di reddito per l'accesso alla Misura straordinaria “*Borse di studio Covid*”;
- fissare, quali requisiti di merito per l'accesso alla Misura straordinaria “*Borse di studio Covid*”, il numero di CFU richiesto al 10 agosto 2020 per partecipare ai benefici a concorso di cui alla Sez. VI dell'Allegato alla citata D.G.R. 26 giugno 2020, n. 28 – 1594, ridotto del “*bonus Covid*” (cumulabile al bonus standard di cui alla predetta Sez. VI dell'Allegato alla D.G.R. 26 giugno 2020, n. 28 – 1594);
- fissare il “*bonus Covid*”, in attuazione della decisione 20/111/CR8/C9, nella misura standard di 5 CFU per gli studenti iscritti a corsi di studio presso le Università e di 10 CFU per gli studenti iscritti a corsi di studio presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- definire gli importi delle “*Borse di studio Covid*” nella misura dell'80% degli importi fissati con la citata D.G.R. 26 giugno 2020, n. 28 – 1594, riportati nell'ALLEGATO A) ai Criteri generali per la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2020/2021 delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari, compatibilmente con la quota delle risorse del Fondo Integrativo Statale per la concessione di borse di studio che sarà assegnata in favore della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Tabella di riparto del FIS 2020;
- stabilire che l'utilizzo delle graduatorie della Misura straordinaria “*Borse di studio Covid*”, avverrà solo se, dopo aver assegnato la borsa di studio e gli altri benefici a tutti gli studenti idonei al “*Bando di concorso a. a. 2020/21 per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea*”, di cui alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'EDISU Piemonte n. 65 del 02 luglio 2020 e n. 71 del 14 luglio 2020, risulteranno disponibili risorse derivanti dal Fondo Integrativo Statale per la concessione di borse di studio, assegnate in favore della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Tabella di riparto del FIS 2020, a titolo di quota integrativa per l'annualità 2020 ai sensi del citato art. 236 comma 4, della legge 77/2020.

Ritenuto, inoltre, opportuno, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 16/1992, nonché in coerenza con le indicazioni del Ministro dell'Università e della Ricerca in ordine alle modalità di erogazione dei servizi didattici nella Fase 3 del post "lockdown" da attuarsi a partire dal mese di settembre 2020 fino a gennaio 2021, ferma restando ogni altra eventuale e differente determinazione che dovesse essere assunta dalle autorità competenti, sostenere gli studenti beneficiari di borsa di studio per l'a.a. 2019/2020, che per l'anno accademico 2020/2021 si iscrivano presso gli Atenei e gli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, localizzati sul territorio Piemontese, stabilendo di:

- prevedere una Misura straordinaria "*Contributo straordinario DAD a fondo perduto*", di importo massimo pari a 150,00 euro a studente, per l'acquisto di dispositivi elettronici (tablet, pc e sim) per garantire la fruizione delle lezioni in modalità DAD e lo svolgimento degli esami di profitto in modalità telematica;
- destinare all'iniziativa la somma di 200.000,00 euro, quota parte delle risorse finanziarie derivanti dalla riduzione della spesa per l'erogazione del servizio di ristorazione per l'a.a. 2019/2020 rispetto al fabbisogno stimato con D.G.R. 29 novembre 2019, n. 7-582, in conseguenza della chiusura delle mense e degli esercizi pubblici convenzionati per l'emergenza sanitaria COVID-19, risorse già impegnate e liquidate infavore dell'EDISU Piemonte;
- dare mandato all'EDISU Piemonte, senza oneri aggiuntivi, di adottare i necessari provvedimenti per l'attuazione della suddetta misura straordinaria "*Contributo straordinario DAD a fondo perduto*".

Ritenuto altresì, in attuazione dell'art. 6, comma 3, del citato DPCM 9 aprile 2001, e della decisione 20/111/CR8/C9 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 18 giugno 2020:

- di sostenere gli studenti idonei e beneficiari di borsa di studio, iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica per l'a.a. 2019/2020, stabilendo:
  - di rinviare dal 30 novembre 2020 al 28 Febbraio 2021 il termine per il conseguimento dei livelli minimi di merito necessari per evitare la revoca della borsa;
  - che la *situazione di emergenza epidemiologica da COVID-2019* sia da ricomprendere tra i casi individuati dalla Sez. VI. (art. 2, paragrafo 5), del documento "Criteri generali per la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2019/2020 delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari", approvato con la D.G.R. 26 luglio 2019, n. 9-119.

Dato atto che la presente delibera non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale rispetto a quelli indicati con le deliberazioni di Giunta regionale n. 28 – 1594 del 26 giugno 2020, n. 11-8693 del 5 aprile 2019, n. 9-119 del 26 luglio 2019 e n. 22-674 del 10 dicembre 2019.

Preso atto che, per le finalità di cui all'art. 29bis, comma 2 della legge regionale 16/1992

- i contenuti del presente provvedimento sono conformi alla proposta formulata dai Rettori componenti del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Piemonte, in ordine all'attuazione delle modalità procedurali per la gestione della misura straordinaria disciplinata dall'art. 236, comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77 e dalla decisione 20/111/CR8/C9 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 18 giugno 2020;
- il contributo per l'acquisto di dispositivi elettronici (tablet, pc e sim), quale misura straordinaria per garantire la fruizione delle lezioni in modalità DAD e lo svolgimento degli esami di profitto in modalità telematica, in favore degli studenti beneficiari di borsa di studio per l'a.a. 2019/2020, che per l'anno accademico 2020/2021 si iscrivano presso gli Atenei e gli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, localizzati sul territorio Piemontese, non incide sui requisiti di reddito e di merito di cui all'Allegato alla citata D.G.R. 26 luglio 2019, n. 9-119.

Preso atto che,

l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, in data 5 agosto 2020, ha espresso:

- parere favorevole in merito alla proposta di rinviare dal 30 novembre 2020 al 28 Febbraio 2021 il termine per il conseguimento dei livelli minimi di merito necessari per evitare la revoca della borsa agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica per l'a.a. 2019/2020;- parere contrario in ordine alle misure straordinarie “*Borse di studio Covid*”, disciplinata dall'art. 236, comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77 e dalla decisione 20/111/CR8/C9 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 18 giugno 2020 e “*Contributo straordinario DAD a fondo perduto*” per l'acquisto di dispositivi elettronici (tablet, pc e sim), quale misura straordinaria per garantire la fruizione delle lezioni in modalità DAD e lo svolgimento degli esami di profitto in modalità telematica, in favore degli studenti beneficiari di borsa di studio per l'a.a. 2019/2020, che per l'anno accademico 2020/2021 si iscrivano presso gli Atenei e gli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, localizzati sul territorio Piemontese, per le seguenti motivazioni:

- l'ammontare di 5 CFU, quale “*Bonus COVID*” per accedere alla misura straordinaria “*Borse di studio Covid*”, è ritenuto insufficiente e non fruibile da parte della quasi totalità degli studenti che hanno subito ritardi nella loro carriera universitaria a causa dell'emergenza sanitaria;
- la misura straordinaria “*Borse di studio Covid*” non prevede la possibilità di innalzare l'importo delle “*borse COVID*”, dall'80% al 100% dell'importo delle borse ordinarie, laddove possibile;
- l'importo massimo pari a 150,00 euro a studente previsto dalla Misura straordinaria “*Contributo straordinario DAD a fondo perduto*”, è ritenuto insufficiente.

Dato atto che, l'art. 23 bis, comma 5, lettera a) della legge regionale 16/1992 prevede che l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario formuli pareri obbligatori non vincolanti sui bandi di concorso relativi a provvidenze e servizi erogati dall'EDISU Piemonte, si ritiene di non conformarsi al parere contrario espresso dall'Assemblea suddetta sulle misure straordinarie “*Borse di studio Covid*” e “*Contributo straordinario DAD a fondo perduto*”, per le ragioni esplicitate di seguito:

- il valore del Bonus Covid rappresenta un buon compromesso tra l'esigenza di premiare il merito e quella di venire incontro alle difficoltà incontrate dagli studenti in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19; a ciò va aggiunto che la possibilità di cumulare il Bonus Covid al bonus standard, di cui all'art. 6, comma 6 del citato DPCM 9 aprile 2001, consente agli studenti che hanno subito ritardi nella loro carriera universitaria per le suddette motivazioni di raggiungere i requisiti di eleggibilità collegati al merito per accedere alla “*Borsa di studio Covid*”;

- la previsione di definire gli importi delle “*borse di studio Covid*”, in attuazione della decisione 20/111/CR8/C9 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 18 giugno 2020, in misura pari all'80% degli importi fissati con la citata D.G.R. 26 giugno 2020, n. 28 – 1594, riportati nell'ALLEGATO A) ai *Criteri generali per la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2020/2021 delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari*, tiene conto delle stime previsionali nazionali in merito alla contrazione dei redditi delle famiglie e all'aumento della platea degli studenti idonei per l'a.a. 2020/2021, nonché dell'indeterminatezza in ordine alla disponibilità di risorse residue del FIS 2020 finalizzate alla misura straordinaria Borse di studio Covid;

- l'importo massimo pari a 150,00 euro a studente, previsto dalla Misura straordinaria “*Contributo straordinario DAD a fondo perduto*”, è stato definito dall'EDISU Piemonte sulla base dei risultati dell'indagine di mercato svolta dall'Ente attraverso la comparazione dei preventivi di spesa per l'acquisto di dispositivi elettronici o connessioni internet stabili per svolgere le attività didattiche da remoto.

Dato atto, che per le finalità di cui all'art. 6 bis, comma 1, della legge regionale 16/1992:

- la Misura straordinaria “*Borse di studio Covid*” per l'a.a. 2020/2021, in favore degli studenti che in conseguenza alla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità collegati al merito di cui al DPCM 9 aprile 2001, è disciplinata dall'art. 236, comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77 e dalla decisione 20/111/CR8/C9 della Conferenza delle

Regioni e delle Province autonome del 18 giugno 2020 e non incide sui requisiti di reddito e di merito e sullo stanziamento destinato all'assegnazione delle borse di studio, di cui all'Allegato alla citata D.G.R. 26 giugno 2020, n. 28 – 1594;

- la modifica del termine del 30 novembre 2020 ha esclusivamente le finalità di consentire agli studenti idonei e beneficiari di borsa di studio, iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica per l'a.a. 2019/2020, di conseguire i crediti formativi universitari necessari per evitare la revoca della borsa, in considerazione delle difficoltà connesse alla situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, mentre non incide sui requisiti di reddito e di merito di cui all'Allegato alla citata D.G.R. 26 luglio 2019, n. 9-119 e sullo stanziamento di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 11-8693 del 5 aprile 2019, n. 9-119 del 26 luglio 2019 e n. 22-674 del 10 dicembre 2019;

- la Misura straordinaria *Contributo straordinario DAD* per l'acquisto di dispositivi elettronici (tablet, pc e sim), quale misura straordinaria per garantire la fruizione delle lezioni in modalità DAD e lo svolgimento degli esami di profitto in modalità telematica, in favore degli studenti beneficiari di borsa di studio per l'a.a. 2019/2020, che per l'anno accademico 2020/2021 si iscrivano presso gli Atenei e gli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, localizzati sul territorio Piemontese, non incide sui requisiti di reddito e di merito di cui all'Allegato alla citata D.G.R. 26 luglio 2019, n. 9-119 e sullo stanziamento di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 11-8693 del 5 aprile 2019, n. 9-119 del 26 luglio 2019 e n. 22-674 del 10 dicembre 2019, gravando sul bilancio dell'Edisu Piemonte che, per le suddette finalità, ha verificato la sufficiente disponibilità di risorse finanziarie a valere sul "Bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022", di cui alla deliberazione del CdA dell'Ente n. 31/2020 del 20 aprile 2020

Visto il D.Lgs. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

Vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*".

Visto il D.Lgs n. 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*".

Vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "*Bilancio di previsione finanziario 2020-2022*".

Vista la D.G.R. 3 aprile 2020, n. 16-1198 "*Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.*".

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

per le motivazioni espresse in premessa:

- di stabilire, in attuazione dell'art. 236, comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77 e della D.G.R. 26 giugno 2020, n. 28 – 1594:

- di consentire l'eventuale estensione dei benefici anche agli studenti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al 10 agosto 2020 non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità collegati al merito, di cui al D.P.C.M. 09/04/2001, per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2020/2021;

- di conformarsi alla decisione 20/111/CR8/C9, recante “Linee guida per l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 236 comma 4 del DL 19 maggio 2020, n. 34”, approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 18 giugno 2020 per l’attuazione delle modalità procedurali per la gestione della misura straordinaria di cui alla suddetta decisione;
  - di dare mandato, senza oneri aggiuntivi, all’EDISU Piemonte, in attuazione della decisione 20/111/CR8/C9 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 18 giugno 2020, di adottare i necessari provvedimenti per l’attuazione della misura straordinaria “*Borse di studio Covid*” destinate agli studenti che, al 10 agosto 2020 non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità collegati al merito di cui al D.P.C.M. 09/04/2001, per l’accesso alla borsa di studio a.a. 2020/2021”;
  - di confermare gli importi dei limiti massimi degli indicatori ISEE/ISPE di cui all’Allegato alla citata D.G.R. 26 giugno 2020, n. 28 – 1594, quali requisiti di reddito per l’accesso alla Misura straordinaria “*Borse di studio Covid*”;
  - di fissare, quali requisiti di merito per l’accesso alla Misura straordinaria “*Borse di studio Covid*”, il numero di CFU richiesto al 10 agosto 2020 per partecipare ai benefici a concorso di cui alla Sez. VI dell’Allegato alla citata D.G.R. 26 giugno 2020, n. 28 – 1594, ridotto del “bonus Covid” (cumulabile al bonus standard di cui alla predetta Sez. VI dell’Allegato alla D.G.R. 26 giugno 2020, n. 28 – 1594);
  - di fissare il “*bonus Covid*”, in attuazione della decisione 20/111/CR8/C9 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 18 giugno 2020, nella misura standard di 5 CFU per gli studenti iscritti a corsi di studio presso le Università e di 10 CFU per gli studenti iscritti a corsi di studio presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  - di definire gli importi delle “*borse di studio Covid*”, in attuazione della decisione 20/111/CR8/C9 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 18 giugno 2020, nella misura dell’80% degli importi fissati con la citata D.G.R. 26 giugno 2020, n. 28 – 1594, riportati nell’ALLEGATO A) ai Criteri generali per la pubblicazione da parte dell’EDISU dei Bandi di concorso relativi all’erogazione per l’a.a. 2020/2021 delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari, compatibilmente con la quota delle risorse del Fondo Integrativo Statale per la concessione di borse di studio che sarà assegnata in favore della Regione Piemonte a seguito dell’approvazione della Tabella di riparto del FIS 2020;
  - di stabilire che l’utilizzo delle graduatorie della Misura straordinaria “*Borse di studio Covid*” avverrà solo se, dopo aver assegnato la borsa di studio e gli altri benefici a tutti gli studenti idonei al “*Bando di concorso a.a. 2020/21 per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea*”, di cui alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’EDISU Piemonte n. 65 del 2 luglio 2020 e n. 71 del 14 luglio 2020, risulteranno disponibili risorse derivanti dal Fondo Integrativo Statale per la concessione di borse di studio, assegnate in favore della Regione Piemonte a seguito dell’approvazione della Tabella di riparto del FIS 2020, a titolo di quota integrativa per l’annualità 2020 ai sensi del citato art. 236 comma 4, della legge 77/2020;
- di sostenere gli studenti beneficiari di borsa di studio per l’a.a. 2019/2020, che per l’anno accademico 2020/2021 si iscrivano presso gli Atenei e gli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, localizzati sul territorio Piemontese, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 16/1992, nonché in coerenza con le indicazioni del Ministro dell’Università e della Ricerca in ordine alle modalità di erogazione dei servizi didattici nella Fase 3 del post “lockdown” da attuarsi a partire dal mese di settembre 2020 fino a gennaio 2021, ferma restando ogni altra eventuale e differente determinazione che dovesse essere assunta dalle autorità competenti, stabilendo di:

- prevedere una Misura straordinaria “Contributo straordinario DAD a fondo perduto”, di importo massimo pari a 150,00 euro a studente, per l’acquisto di dispositivi elettronici (tablet, pc e sim) per garantire la fruizione delle lezioni in modalità DAD e lo svolgimento degli esami di profitto in modalità telematica;
  - destinare all’iniziativa la somma di 200.000,00 euro, quota parte delle risorse finanziarie derivanti dalla riduzione della spesa per l’erogazione del servizio di ristorazione per l’a.a. 2019/2020 rispetto al fabbisogno stimato con D.G.R. 29 novembre 2019, n. 7-582, in conseguenza della chiusura delle mense e degli esercizi pubblici convenzionati, per l’emergenza sanitaria COVID-19, risorse già impegnate e liquidate in favore dell’EDISU Piemonte;
  - dare mandato, senza oneri aggiuntivi, all’EDISU Piemonte di adottare i necessari provvedimenti per l’attuazione della Misura straordinaria “Contributo straordinario DAD a fondo perduto”;
- di sostenere gli studenti idonei e beneficiari di borsa di studio, iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica per l’a.a. 2019/2020, in attuazione dell’art. 6, comma 3, del DPCM 9 aprile 2001, e della decisione 20/III/CR8/C9 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 18 giugno 2020, stabilendo:
- di rinviare dal 30 novembre 2020 al 28 Febbraio 2021 il termine per il conseguimento dei livelli minimi di merito necessari per evitare la revoca della borsa;
  - che la *situazione di emergenza epidemiologica da COVID-2019* sia da ricomprendere tra i casi individuati dalla Sez. VI. (art. 2, paragrafo 5), del documento “Criteri generali per la pubblicazione da parte dell’EDISU dei Bandi di concorso relativi all’erogazione per l’a.a. 2019/2020 delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari”, approvato con la D.G.R. 26 luglio 2019, n. 9-119;
- di dare atto che la presente delibera non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto, con riferimento alla misura straordinaria “Borse di studio Covid” si farà ricorso con le eventuali risorse residuali di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 28 – 1594 del 26 giugno 2020, n. 11-8693 del 5 aprile 2019, n. 9-119 del 26 luglio 2019 e n. 22-674 del 10 dicembre 2019, preso atto che, con riferimento alla Misura straordinaria “Contributo straordinario DAD a fondo perduto”, l’EDISU ha verificato la sufficiente disponibilità di risorse finanziarie a valere sul “Bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022”, di cui alla deliberazione del CdA dell’Ente n. 31/2020 del 20 aprile 2020.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell’art. 26 del Dlgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)